COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2015 e modificato con successive deliberazioni C.C. n. 4 del 23/2/2016 e n. 32 del 28/7/2022

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune promuove e sostiene, per il sempre maggior sviluppo civile ed economico della città di Santa Margherita Ligure, attività, manifestazioni e iniziative d'interesse pubblico finalizzate al conseguimento dei propri fini istituzionali in materia di:

a) promozione delle attività culturali;
b) valorizzazione delle tradizioni locali;
c) promozione dell'attività sportiva;
d) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
e) tutela e cura del patrimonio artistico e culturale;
f) promozione dello sviluppo turistico;
g) promozione dello sviluppo economico;

2. Il Comune, per favorire il conseguimento delle finalità di cui sopra, nel quadro e nei limiti delle previsioni di spesa iscritte annualmente in bilancio di previsione, può attuare interventi diretti tramite i servizi comunali, oppure concedere il proprio patrocinio, ovvero assegnare contribuzioni ordinarie e straordinarie a favore dei promotori o assumere direttamente spese per acquisti di beni o servizi o altre spese per l'organizzazione della manifestazione o iniziativa, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dal presente Regolamento.

3. Il Comune riconosce la concessione dei contributi e degli altri vantaggi e benefici di natura economica previsti dal presente Regolamento - finalizzata alla realizzazione di attività, eventi o iniziative di interesse pubblico ricadenti negli ambiti di attività di cui al comma 1 - quale strumento di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio che la Legge e lo Statuto comunale attribuiscono al suo ambito di competenza.

Art. 2 - Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a disciplinare le condizioni e le modalità delle diverse forme di partecipazione e sostegno che il Comune intende concedere alle diverse attività e iniziative, al fine di conseguire il migliore livello di qualità e di efficacia nonché di razionalizzare e ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici correlati.

2. L'articolazione generale del presente Regolamento risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Santa Margherita Ligure e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dei settori di cui all'art. 1, c. 1.

3. Il presente Regolamento, pur disciplinando le finalità, l'ambito, le tipologie e i criteri fondamentali per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica, fa salva l'adozione di apposite delibere di Giunta Comunale per l'eventuale ulteriore specificazione dei criteri di valutazione delle domande presentate per ciascuna tipologia di contributo ammissibile, le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento, i termini per la ricezione delle richieste e altri elementi richiamati nel prosieguo del Regolamento medesimo.

4. A ciascun atto o provvedimento relativo al procedimento per la concessione dei contributi, ivi inclusa la modulistica necessaria per lapresentazione delle istanze, i criteri e i termini per la presentazione delle domande e gli esiti delle istruttorie, verrà data pubblicità attraverso un'apposita sezione del sito web del Comune di Santa Margherita Ligure.

Art. 3 - Riferimenti generali e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della L. n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della L. n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rapporti di natura contrattuale intercorrenti tra il Comune e soggetti terzi che comportino una corrispettività di prestazioni con conseguente sottoposizione delle stesse al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano altresì alle procedure ricadenti nel campo di applicazione della normativa in materia di servizi sociali.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per "**patrocinio**" il riconoscimento morale con cui il Comune esprime apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, o comunque corrispondenti alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
b) per "**contributi**" le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di settori di attività o progetti riconducibili alle finalità istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente Regolamento – meritevoli di sostegno economico dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo art. 6;
c) per "**altri benefici di natura economica**", le forme di sostegno economico indiretto assegnate a soggetti operanti nell'ambito di settori di attività o progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente Regolamento – meritevoli di sostegno economico e/o organizzativo dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo art. 7;
d) per "**vantaggi economici**", le forme di vantaggio economico derivanti da riduzioni, esenzioni, agevolazioni, non previste da sistemi tariffari e determinate in base a criteri individuati nel presente Regolamento, di cui fruiscano i soggetti operanti nell'ambito di settori di attività o progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione, specificati nella classificazione contenuta nel successivo art. 7;
e) per "**soggetti beneficiari**", i cittadini, le associazioni, gli altri organismi previsti dagli artt. da 14 a 42 del codice civile, le amministrazioni pubbliche, nonché gli organismi destinatari delle forme di sostegno economico e dei vantaggi economici oggetto del presente Regolamento.

CAPO II – IL PATROCINIO

Art. 5 - Concessione del Patrocinio

1. Il patrocinio viene concesso con decreto del Sindaco per manifestazioni e iniziative di significato locale e prestigio cittadino rispondenti alle finalità e agli ambiti di attività di cui all'art. 1.

2. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino, purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo.

3. Il patrocinio può essere concesso, sempre in via eccezionale, anche per iniziative comportanti profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

4. La domanda di patrocinio, conforme allo schema tipo pubblicato nell'apposita sezione del sito internet comunale, deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla manifestazione o iniziativa (almeno 15 giorni prima) e deve contenere la descrizione dell'oggetto e le finalità dell'iniziativa o manifestazione, nonché indicazioni del tempo, del luogo e delle modalità di svolgimento.

5. La domanda di patrocinio va presentata almeno 30 giorni prima se, unitamente al patrocinio, vengono richiesti anche, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, contributi, vantaggi o benefici economici. In tal caso la concessione del patrocinio può essere deliberata dalla Giunta Comunale contestualmente al provvedimento di autorizzazione alla concessione di contributo o altro vantaggio economico.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi 4. e 5. può comportare l'impossibilità di predisporre tempestivamente gli atti necessari e, conseguentemente, la mancata concessione del patrocinio.

7. Il patrocinio deve essere reso noto dal soggetto organizzatore su tutti i mezzi di promozione e pubblicizzazione della manifestazione e/o iniziativa con la seguente dicitura **"Con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure"**.

8. La concessione del patrocinio consente di utilizzare il logo e lo stemma istituzionale del Comune nonché il brand turistico sul materiale promozionale dell'iniziativa.

CAPO III – CONTRIBUTI, BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI IN GENERALE

Art. 6 - Tipologie di contributi concedibili

1. Ai fini del presente Regolamento i contributi vengono classificati come segue:

A. in base al presupposto della concessione:
I. **Contributi ordinari**, ovvero contributi erogati sulla base di un programma continuativo di attività del beneficiario, di norma di durata annuale, ritenute meritorie dall'Ente e coerenti con i fini istituzionali del medesimo;
II. **Contributi straordinari**, ovvero contributi erogati sulla base della valutazione di merito, nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, di singole manifestazioni o iniziative culturali, sportive, musicali, di intrattenimento, di rilevanza turistica, o comunque ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 1 del presente Regolamento - ad alta valenza sociale per la comunità locale, non presentati nei termini o nell'ambito delle procedure per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria;

B. in base alla tipologia di attività o interventi sostenuti:
I. **Contributi in conto esercizio**, ovvero contributi consistenti in trasferimenti di natura economica, nei limiti delle percentuali fissate nel presente dispositivo, a sostegno di attività ritenute meritorie per la comunità locale e non in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria;
II. **Contributi in conto capitale**, ovvero contributi consistenti in trasferimenti di natura economica, nei limiti delle percentuali fissate nel presente dispositivo, a sostegno di investimenti ritenuti meritori per la comunità locale e non in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.

2. I contributi ordinari vengono determinati con provvedimento dirigenziale sulla base dei criteri stabiliti dal successivo art. 13 sentito il sindaco o l'assessore competente. I contributi straordinari vengono determinati con provvedimento dirigenziale con le modalità di cui al successivo art. 19 in relazione alle iniziative dichiarate di pubblico interesse dalla Giunta Comunale.

Art. 7 - Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili

1. Il Comune, per favorire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, può intervenire anche con altre tipologie di benefici particolari, quali:

I. messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari, sia in modo diretto sia per mezzo di propri organismi partecipati;

II. messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione ovvero in concessione o disponibilità della stessa o di organismi da essa partecipati, finalizzati a ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari, a condizioni agevolate comportanti la riduzione o l'esenzione dal canone di concessione, di uso o di locazione, o comunque la gratuità, finalizzata a consentire l'ottimale realizzazione di attività a vantaggio della comunità locale e degli ospiti;
III. messa a disposizione dei beneficiari a titolo gratuito di beni mobili o attrezzature - di cui il comune abbia la proprietà o la disponibilità - finalizzata a consentire l'ottimale realizzazione di attività o iniziative riconducibili alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
IV. riduzione o esenzione dal pagamento di imposte, tariffe o canoni di competenza del Comune. Dette agevolazioni sono concesse nei limiti di quanto previsto dai singoli regolamenti specifici.

2. Tali benefici potranno essere concessi previo parere favorevole della Giunta Comunale su domanda degli interessati, anche in aggiunta alla concessione del patrocinio o del contributo, previa specifica istruttoria e accertamento di disponibilità da parte degli uffici competenti e compatibilmente con le attività programmate dall'Amministrazione Comunale.

3. Qualora la particolare natura del bene o il tipo di attività lo richiedano, l'uso può essere disciplinato da apposita convenzione ovvero da altro atto che ne disciplini le modalità di utilizzo e definisca le responsabilità dell'utilizzatore.
4. Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale (tutela dell'immagine, del decoro del centro storico, degli altri spazi di proprietà oggetto di concessione gratuita, ecc.), i soggetti richiedenti si obbligano a rendere noto all'amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa sostenuta dall'amministrazione, specificandone la natura, il valore e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà rispettare la normativa vigente, compresi i regolamenti comunali, inerente l'occupazione di suolo pubblico, di spazi e l'imposta di pubblicità.

Art. 8 - Programmazione

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi e altri benefici di natura economica, anche mediante supporto organizzativo o di attività, è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio preventivo del Comune.

2. Annualmente, in sede di deliberazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale provvede a fissare una dotazione finanziaria per la concessione dei contributi. Tale dotazione potrà essere variata in corso di esercizio.

3. La definizione della dotazione finanziaria specifica per ciascuna tipologia di contributi è approvata dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, sulla base di un'analisi effettuata dalle competenti unità organizzative del Comune che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento.

4. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Amministrazione, i termini per la richiesta di contributi per la programmazione ordinaria dovranno pervenire all'Amministrazione – rigorosamente e a pena di esclusione – nei termini e nelle modalità fissati da apposita deliberazione di Giunta Comunale, salvo la possibilità di riaprire i termini in caso di residui non spesi.

CAPO IV – CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 9 - Destinatari

1. I destinatari dei contributi ordinari sono le associazioni e gli enti di cui all'art. 27 dello statuto comunale e le parrocchie cittadine.

2. L'entità dei contributi ordinari viene stabilita con determina dirigenziale sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio competente, compatibilmente con i limiti e le condizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge in materia, tenendo conto dei criteri stabiliti nel successivo art. 13.

Art. 10 - Requisiti per accedere ai contributi ordinari

1. Ai fini della concessione dei contributi ordinari, i soggetti richiedenti/beneficiari devono godere del pieno possesso dei seguenti requisiti:
   a) possesso di tutti i requisiti, positivi e negativi, previsti dalla normativa antimafia;
   b) non essere destinatari di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione oltre che dei delitti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
   c) non trovarsi in nessuna situazione prevista dalla specifica norma di settore come causa ostativa alle erogazioni da parte di enti pubblici di contributi o provvidenze economiche in genere.

Art. 11 - Modalità di richiesta dei contributi ordinari

1. I soggetti interessati a richiedere i contributi di cui al presente capo devono seguire le modalità specificate nel successivo comma 2.

2. La domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo medesimo, deve contenere la seguente documentazione:

   a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti l'oggetto sociale e che il soggetto non persegue fini di lucro; La conformità potrà essere attestata mediante dichiarazione del legale rappresentante resa in calce alla copia degli atti suddetti.
   b) relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività da svolgere nella successiva stagione, con evidenziazione degli elementi funzionali alla applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. ~~13~~ 12, sulla base di fac-simile predisposto dall'ufficio;
   c) bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso, ove già approvato, con chiaramente indicato l'entità di eventuali contributi e/o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti (quote di iscrizione, biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.);

d) percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese previste;
e) copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
f) nominativo della persona abilitata a riscuotere il contributo, completo di codice fiscale, o, in alternativa, numero del c.c. bancario su cui effettuare il versamento;
g) dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa;
h) l. dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. ~~11~~ 10, comma 1, del presente Regolamento. Su tali dichiarazioni il Comune si riserva di effettuare verifiche anche a campione.

Art. 12 - Criteri generali per la concessione dei contributi ordinari

1. Il Comune procede alla concessione dei contributi ordinari nel rispetto dei criteri generali di seguito riportati. A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri:

I. Rispondenza del programma di attività con le aree di attività e le priorità individuate dal Comune: max punti 10
II. Ambito territoriale di attività: max punti 10
- Comunale: fino a punti 5
- comunale e Comuni limitrofi: fino a punti 7
- regionale: fino a punti 10

III. Rilevanza sociale dell'attività svolta: max punti 20
- n. complessivo iscritti: fino a punti 10
- attività a favore di bambini/giovani/ anziani/ disabili: fino a punti 10

IV. Durata dell'attività del soggetto richiedente/beneficiario: max punti 10
- stagionale: fino a punti 5
- annuale: fino a punti 10

V. Numero delle iniziative programmate: max punti 10
VI. Rilevanza degli eventi programmati: max punti 10
VII. Capacità del programma di valorizzare la vocazione turistica di SML: max punti 10
VIII. Capacità del programma di valorizzare le tradizioni locali: max punti 10
IX. Radicamento territoriale (anzianità di presenza sul territorio) del soggetto richiedente/beneficiario: max punti 10

2. Nell'ambito degli atti di individuazione delle procedure di assegnazione dei contributi potranno essere meglio specificati i criteri di cui al c.1;

3. Negli stessi atti di cui al comma 2, parimenti, verranno specificate le spese ritenute ammissibili.

Art. 13 - Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 13 come eventualmente integrati da apposita delibera di Giunta Comunale.

2. A ciascuna domanda verrà assegnato un contributo calcolato proporzionalmente al punteggio ottenuto applicato al budget stanziato dal comune.
Il contributo come sopra calcolato non potrà eccedere il 50% delle spese ammissibili né l'ammontare del contributo richiesto.

3. La stessa iniziativa non può essere oggetto di contributo ordinario e di contributo straordinario da parte del Comune.

4. E' fatta salva la riapertura delle graduatorie in caso di ulteriori risorse che si rendessero disponibili in corso d'anno.

Art. 14 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. I contributi ordinari sono di norma deliberati annualmente entro il 31 dicembre.

2. I contributi concessi vengono corrisposti in due tranche: la prima - pari al 40% - entro 30 giorni naturali dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari; la seconda tranche - pari al 60% - entro 30 giorni naturali dalla presentazione della documentazione di rendicontazione.

3. Per quanto riguarda l'individuazione delle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione troverà applicazione in via analogica la disciplina prevista per i contributi straordinari.

CAPO V – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 15 - Destinatari dei contributi straordinari

1. Possono risultare soggetti beneficiari dei contributi straordinari, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici oggetto del presente Regolamento i seguenti soggetti, aventi o meno sede nel Comune di Santa Margherita Ligure, in forma singola o raggruppata per lo svolgimento di una o più manifestazioni:

a) le associazioni non riconosciute ed i comitati, costituiti ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile;
c) le fondazioni e gli altri organismi costituiti ai sensi degli artt. 14-42 del codice civile e gli enti religiosi;
d) le Amministrazioni Pubbliche, a fronte di specifiche richieste dalle stesse presentate in ordine alla realizzazione di iniziative o programmi nell'ambito territoriale del Comune o quando finalizzate a sviluppare sinergie di area vasta rispetto allo stesso territorio.

2. In via eccezionale possono essere destinatari di contributi straordinari soggetti organizzati in forma d'impresa nel rispetto della normativa vigente in materia di finanziamenti pubblici alle imprese e del regime "de minimis".

Art. 16 - Requisiti per accedere ai contributi straordinari

1. Ai fini della concessione dei contributi straordinari, si richiama quando disposto dall'art. 10 "Requisiti per accedere ai contributi ordinari" del presente regolamento.

Art. 17 - Modalità di richiesta dei contributi straordinari

1. I soggetti interessati alla concessione dei contributi straordinari devono presentare motivata istanza - conforme allo schema tipo pubblicato nell'apposita sezione del sito internet comunale - che dovrà pervenire-entro 30 giorni prima dell'effettuazione dellamanifestazione.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 può comportare l'impossibilità di predisporre tempestivamente la proposta di deliberazione e, conseguentemente, la mancata concessione del contributo.

3. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) descrizione puntuale della manifestazione/iniziativa proposta, comprendente il titolo dell'iniziativa, i contenuti progettuali, le finalità e l'indicazione della gratuità o meno per i fruitori finali, e gli altri elementi utili ai fini della valutazione del progetto e dell'attribuzione del punteggio;
b) indicazione del giorno, del luogo, dell'ora di inizio e di conclusione della manifestazione/iniziativa;
c) quantificazione del contributo richiesto;
d) quadro economico finanziario preventivo dell'iniziativa (indicazione delle tipologie di spese previste e relativa quantificazione e indicazione di eventuali entrate da soggetti pubblici e/o privati);
e) nominativo della persona abilitata a riscuotere il contributo, completo di codice fiscale, o, in alternativa, numero del c.c. bancario su cui effettuare il versamento;
f) dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa;
g) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Su tali dichiarazioni il Comune si riserva di effettuare verifiche anche a campione;
h) dichiarazione di impegno a rispettare la normativa specifica in materia di sicurezza ex D.Lgs n. 81/2008 e quant'altro stabilito dalle disposizioni di legge o regolamento o dagli atti degli enti competenti per il corretto e regolare svolgimento dell'iniziativa;
i) ricorrendo i presupposti per l'applicabilità delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, dichiarazione di rispettare quanto previsto dagli artt. 68 e 80 del TULPS;
j) indicazione degli eventi già realizzati con particolare riferimento a quelli dello stesso tipo;
k) anzianità di attività del soggetto organizzatore;
l) numero di spettatori/partecipanti previsti all'iniziativa;
m) tabella di rischio dell'iniziativa utilizzabile per l'individuazione delle misure di "Safety & Security" nonché per la predisposizione del piano di assistenza sanitaria.

Art. 18 - Criteri generali per la concessione dei contributi straordinari

1. Le proposte di iniziativa corredate dalle relative richieste di contributo straordinario su indicazione dell'assessore competente vengono sottoposte alla Giunta Comunale che con apposita deliberazione si esprime sull'interesse pubblico in relazione alla rispondenza ai fini istituzionali e al programma di mandato e agli obiettivi prefissati. In caso di valutazione positiva la deliberazione, ove non già stabilito in altri atti di programmazione, assegna le specifiche risorse massime e viene trasmessa al dirigente competente per la determinazione del contributo.

2. L'entità dei contributi, nell'ambito degli stanziamenti stabiliti negli atti di programmazione (bilancio e p.e.g. e delle risorse assegnate ai sensi del precedente c.1) viene determinata con determinazione dirigenziale, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1. **RISPONDENZA A GLI OBIETTIVI PREFISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE (Max 10 punti)** espressi nei seguenti atti: programma di mandato, atti di programmazione quali bilancio e Peg, delibera di approvazione della manifestazione comprendente la valutazione politica circa l'interesse pubblico rivestito dall'iniziativa in esame.

   - Bassa rispondenza: fino a 4 punti
   - Media rispondenza: fino a 7 punti
   - Alta rispondenza: fino a 10 punti

2. **DURATA EVENTO (Max 10 punti)**

   - Evento fino a 1h: 2 punti;
   - Evento superiore a 1h: 4 punti
   - Evento di 2 gg: 5, 5 punti;
   - Evento di 3 gg: 7 punti;
   - Evento di 4 gg: 8,5 punti;
   - Enti di 5 gg e oltre: 10 punti.

3. **RILEVANZA EVENTO (Max 10 punti)**: verrà valutato l'impatto sia sotto il profilo organizzativo (parte del territorio interessata dall'iniziativa) si sotto il profilo qualitativo (tipologia di evento, modalità realizzative, contenuto del progetto, capacità di coinvolgimento). **(Max 10 punti)**

   - Locale: fino a 4 punti
   - Regionale: fino a 7 punti
   - Nazionale: fino a 10 punti

4. **VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI LOCALI (Max 10 punti)**: verrà considerata la capacità del progetto di mantenere e valorizzare il complesso di conoscenze, di attività, di tradizioni che costituiscono patrimonio della città sotto il profilo culturale , artistico, artigianale, folkloristico, sportivo, etc..

   - Bassa potenzialità: fino a 4 punti
   - Media potenzialità: fino a 7 punti
   - Alta potenzialità: fino a 10 punti

5. **LIVELLO ACCESSO PER IL PUBBLICO (Max 10 punti)**

- Evento a pagamento: 0 punti
- Evento parzialmente a pagamento: max 5 punti (il punteggio verrà graduato in ragione del valore dello "sconto");
- Evento gratuito: 10 punti

6. **CAPACITA' DI INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE (Max 10 punti)**: verrà considerato l'ambito del progetto (letteratura, teatro, arte, cinema, musica, sport, tradizioni locali, ecc)

- Monosettoriale (1 ambito): fino a 4 punti;
- Due ambiti: fino a 7 punti
- Tre o più ambiti: fino a 10 punti

7. **CAPACITA' DI AGGREGAZIONE TRA ASSOCIAZIONI/OPERATORI (Max 10 punti)**: capacità di coinvolgere soggetti diversi che partecipano pro quota all'organizzazione e alla capacità del soggetto di fare rete attraverso accordi specifici o convenzioni a beneficio dei partecipanti

- 1 partner: 2.5 punti;
- 2 partner: 5 punti;
- 3 partner: 7.5 punti;
- 4 o più partner:10 punti:

8. **CAPACITA' ORGANIZZATIVA DEL PROPONENTE (Max 10 punti)** (eventi già realizzati, anzianità di attività, qualificazione degli operatori, ecc.); verranno considerate le referenze e l'esperienza pregressa dell'organizzatore considerando in via generale i seguenti elementi:
   - Data di costituzione/inizio dell'attività;
   - Numero, tipologia, qualità ed importanza degli eventi già organizzati;
   - Numero qualificazione/esperienza degli operatori/soci/volontari/impegnati nell'organizzazione

9. **IDONEITA' DELL'INIZIATIVA A PROMUOVERE IL TERRITORIO SAMMARGHERITESE** (attraverso brochure, sito internet, social, etc) **(Max 10 punti)**: si terrà conto anche della capacità dell'iniziativa a valorizzare l'attrattività turistica;

10. **LIVELLO DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA (Max 10 punti)** verrà premiata la capacità della proposta a ridurre l'impatto sull'organizzazione dell'ente (costi indiretti); rileva tal punto quanto viene chiesto a livello di assistenza logistica ad esempio:

- Tipologia, quantità e tempo di utilizzo di attrezzature messe a disposizione dal Comune (sedie, transenne, palco, tendostrutture);
- Maggiore o minore complessità dei lavori di allestimento chiesti al comune, con particolare riferimento ai costi del personale o delle risorse esterne impiegate;
- Allacci straordinari per fornitura di energia elettrica;
- Dimensioni durata e redditività di spazi e aree occupate dall'evento.

2bis. A fini di maggiore trasparenza e congruità di valutazione il dirigente competente potrà valersi per la determinazione del punteggio di apposita commissione interna nominata dal dirigente competente, ove possibile con criteri di rotazione.

3. I contributi straordinari vengono concessi in misura proporzionale rispetto alle spese preventivate per la specifica iniziativa e non possono riguardare attività o iniziative comprese nel programma di attività per cui il richiedente ha già ottenuto la concessione di un contributo ordinario.
La percentuale massima di contributo (100%) viene concessa a chi ottiene il punteggio massimo previsto dai criteri di cui al comma 1. In caso di punteggio inferiore si applicherà una riduzione proporzionale del contributo. In ogni caso il contributo concesso non può superare quello richiesto e comunque non può comportare entrate superiori alle spese preventivate.

4. E' possibile erogare acconti fino al 50% del contributo concesso.

5. In via eccezionale, in casi adeguatamente motivati, e previo parere favorevole della Giunta Comunale, possono essere concessi contributi a totale copertura delle spese organizzative previste.

6. Tutte le iniziative e/o manifestazioni che ottengono la partecipazione finanziaria del Comune di Santa Margherita Ligure devono recare su tutti i mezzi di promozione e/o pubblicizzazione, la dicitura "Manifestazione/iniziativa svolta con il contributo economico del Comune di Santa Margherita Ligure".

7. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al fine di:

- elevare la qualità delle iniziative;
- evitare la concentrazione eccessiva nel periodo estivo favorendo la destagionalizzazione;
- favorire l'aggregazione tra le associazioni e l'integrazione dei progetti sia in ambito cittadino che sovracomunale incentivando il fund raising;
- evitare l'eccessiva dispersione delle risorse;

annualmente la Giunta Comunale, nell'ambito dei competenti stanziamenti di bilancio, può definire le linee di azione (filoni di attività e/o priorità) da sostenere, l'entità massima delle risorse a ciò destinate e i criteri generali per l'assegnazione delle stesse anche mediante procedure di tipo selettivo/concorsuale.
Contestualmente la Giunta Comunale può definire le macro-categorie di spese ammissibili.

Art. 19 - Concorrenza con contributi concessi da altri soggetti

1. Nell'erogazione dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici oggetto del presente Regolamento, il Comune tiene in considerazione l'eventuale attribuzione ai destinatari di contributi ordinari o straordinari, di contributi, sovvenzioni, benefici e vantaggi simili da parte di altre Amministrazioni Pubbliche o di privati.

2. Qualora l'organismo richiedente un contributo abbia già beneficiato di contributi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche o di soggetti privati per la stessa singola iniziativa, nella definizione del dimensionamento economico del contributo il Comune potrà operare una riduzione percentuale del contributo da rapportarsi all'incidenza del contributo concesso da un'altra Amministrazione Pubblica sul budget complessivo della singola iniziativa rappresentato dall'organismo richiedente.

Art. 20 - Liquidazione del contributo straordinario

1. La liquidazione dei contributi, in unica soluzione o a saldo, viene disposta dal dirigente competente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, e deve contestualmente dare atto dell'avvenuto raggiungimento degli scopi proposti e della regolarità del rendiconto, sulla base di esauriente documentazione.

2. A tal fine gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione della manifestazione/iniziativa medesima:

a) relazione sull'attività svolta, comprendente il resoconto sull'esito della manifestazione/iniziativa svolta, sulla partecipazione di pubblico, sul riscontro da parte degli organi di stampa, allegando, se possibile, relativa documentazione fotografica;
b) rendiconto finanziario, corredato da fatture, ricevute, scontrini, note di addebito spese o pezze giustificative intestate al soggetto destinatario del contributo valide ed efficaci ai fini fiscali in originale o relative fotocopie firmate per conformità dal legale rappresentante dell'ente destinatario del contributo.
   Tra le spese ammissibili a contributo è consentito rendicontare in forma di dichiarazione sostitutiva una voce di costo organizzativo non superiore al 15% del contributo concesso, non diversamente documentabile con le modalità di cui al comma precedente.
c) resoconto dei contributi pubblici o privati ricevuti per la medesima iniziativa, anche in forma di autocertificazione, anche se negativa.

3. In caso di omessa presentazione della documentazione suddetta nel termine previsto dal comma 2, il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il contributo concesso.

~~4.~~ Per contributi fino a 500 € l'obbligo del rendiconto può essere assolto mediante presentazione di dichiarazione con valore di autocertificazione sulle spese sostenute e le entrate conseguite. L'Amministrazione effettuerà controlli a campione annuali sulle autocertificazioni presentate. In tal caso dovranno essere prodotti tutti i documenti giustificativi che dimostrano le spese effettuate e in caso di non presentazione di tutta o parte della documentazione il contributo dovrà essere restituito per intero.

Art. 21 - Esclusione dal contributo - Riduzioni

1. Sono esclusi dal beneficio di contributi o sovvenzioni di carattere economico:

a) coloro che non realizzano il progetto / l'iniziativa presentata. In caso di realizzazione parziale il contributo potrà essere erogato in misura proporzionale all'attività svolta;
b) chi non produce la rendicontazione richiesta o presenta una rendicontazione irregolare o incompleta;
c) chi, ricorrendone i presupposti, non risulta in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. Nel caso in cui dalla rendicontazione prodotta risulti un disavanzo inferiore al contributo concesso questo viene automaticamente ridotto

3. Nel caso in cui, successivamente alla concessione e/o erogazione del contributo, venga accertata la mancanza dei requisiti e/o delle condizioni prescritte in capo al soggetto beneficiario, il Comune procederà alla revoca del contributo medesimo, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Art. 22 - Spese ammissibili a contributo

1. Fatte salve eventuali limitazioni stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, sono ammissibili le seguenti tipologie generali di spesa necessarie o funzionali all'organizzazione dell'iniziativa/evento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sostenute per:

a) acquisti di beni e servizi;
b) cachet artisti;
c) allestimenti, service, impianti e logistica;
d) oneri e servizi per la sicurezza, antincendio e primo soccorso;
e) promozione, nei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente;
f) ospitalità~~;~~
g) spese di viaggio e trasporto;
h) utenze, nella parte strettamente connessa all'organizzazione dell'iniziativa/evento;

i) ogni altra spesa strettamente correlata all’iniziativa/evento cui si riferisce il contributo.

2. L’individuazione delle spese ammissibili è effettuata dal Responsabile del Procedimento, all’atto dell’adozione del provvedimento di liquidazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) afferenza delle spese rispetto all’iniziativa/evento;
b) documentabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e le attività proposte;
c) quando possibile, quantificazione e documentazione dell’attività svolta dagli associati.

3. I documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell’inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzi il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell’iniziativa.

4. In sede di rendiconto è ammesso uno scostamento tra le tipologie di spesa preventivate e quelle documentate nella misura indicativa del 10%,-fermo restando che il complesso delle spese documentate deve essere almeno pari a quello delle spese preventivate, salvo quantoprevisto dal comma successivo.

5. Nel caso in cui le spese documentate siano inferiori a quelle preventivate in misura complessivamente superiore al 10%, considerate ai fini della concessione del contributo, questo verrà automaticamente e proporzionalmente ridotto.

6. Nei casi contemplati dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, all’atto dell’erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 23 - Contributi ad associazioni operanti nel settore della protezione civile

1. Il Comune assicura altresì proprie risorse da destinare per il servizio di protezione civile inteso non solo come attività di soccorso espletata successivamente al verificarsi dall'evento calamitoso, ma anche come insieme di iniziative volte alla previsione e prevenzione del rischio.

2. Per il sostegno alle attività di cui sopra, il Comune potrà avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione delle organizzazioni divolontariato operanti nel territorio, iscritte in apposito albo comunale. Queste saranno, a domanda, autorizzate a utilizzare, anche per lo svolgimento delle necessarie esercitazioni collettive, il materiale, le attrezzature e i mezzi tecnici di proprietà dell'Ente e messi a disposizione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle direttive del Sindaco.

3. Il Comune potrà erogare alle organizzazioni di volontariato di cui sopra, contributi sia ordinari che straordinari, finalizzati alle attività di protezione civile come sopra intese, anche a favore di altri Comuni colpiti da calamità, dietro presentazione di dettagliati preventivi e successivamente adeguata ed esauriente rendicontazione, a mezzo di documenti contabili regolarmente quietanzati.

4. Con le stesse modalità il Comune, in attuazione del principio di solidarietà, potrà assegnare, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, risorse ad Enti pubblici al fine di consentire interventi urgenti e mirati a favore di popolazioni nel cui territorio sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della L. n. 255/1992.